



STATUTO

PREAMBOLO

L'energia elettrica è un fabbisogno primario delle famiglie e della collettività. Più di un miliardo di persone sulla Terra non ha accesso a quest'energia, sia perché sono in una situazione di povertà strutturale, sia perché sono state colpite da un sinistro (terremoto, inondazione, guerra, ecc.).

La professione degli elettricisti italiani dispone di una competenza riconosciuta nel mondo in materia di produzione decentralizzata e di distribuzione dell'energia elettrica. Le imprese italiane producono tutte le attrezzature necessarie alla produzione decentralizzata e alla distribuzione di energia elettrica. I cittadini, gli esponenti politici e economici, le imprese del settore dell'energia, i loro sindacati e i loro dipendenti sono molto preoccupati della situazione di penuria o di mancanza totale di energia elettrica di tante popolazioni.

TITOLO I

SCOPO E COMPOSIZIONE DELL'ASSOCIAZIONE

Articolo 1 – DENOMINAZIONE – SEDE E DELEGAZIONI - DURATA

È costituita l'associazione senza fine di lucro denominata "Elettrici senza Frontiere – l'energia dello sviluppo onlus" con sede in Roma. La sede potrà essere trasferita in tutto altro luogo per decisione dell'Assemblea Generale, su proposta del Consiglio di Amministrazione.

L'Associazione potrà fare uso della denominazione in forma abbreviata "Elettrici senza Frontiere onlus", in sigla "ESF onlus".

Delegazioni e uffici potranno essere costituiti, con delibera del Consiglio di Amministrazione, sia in Italia che all'estero onde svolgere, in via accessoria e strumentale rispetto alle finalità della Associazione, attività di promozione nonché di sviluppo ed incremento della necessaria rete di relazioni nazionali e internazionali di supporto alla Associazione stessa. Con la medesima deliberazione, il Consiglio di Amministrazione ne stabilirà le modalità di funzionamento.

La durata dell'associazione è illimitata.

L'Associazione ha l'obbligo di usare, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, la locuzione «organizzazione non lucrativa di utilità sociale» o l'acronimo «ONLUS».

Articolo 2 – SCOPO

L'associazione persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale nell'ambito della beneficenza, dell'assistenza sociale e socio-sanitaria.

In particolare, l'associazione intende studiare, promuovere, realizzare e stabilizzare progetti di supporto allo sviluppo, di solidarietà e di cooperazione in favore di popolazioni disagiate nei settori dell'energia elettrica e dell'acqua, integrando i servizi associati, contribuendo alla soddisfazione dei fabbisogni come la salute, l'educazione, (l'accesso all'acqua), lo sviluppo economico.

L'associazione, inoltre, a sensi dell'art. 27 della Legge 13 maggio 1999 n. 133. del DPCM 20 giugno 2000 nonché dell'art. 138 della Legge 23 dicembre 2000, n. 388 intende organizzare delle azioni di emergenza e di riabilitazione in materia di accesso all'energia elettrica e

all'acqua a beneficio delle popolazioni e organizzazioni presenti nelle regioni colpite da eventi di calamità pubblica, da crisi umanitarie o da altri eventi straordinari.

L'associazione prevede di collaborare strettamente con altre associazioni, entità pubbliche nazionali o internazionali, ONG, che operano a sostegno di popolazioni disagiate, in complemento e in stretta collaborazione con loro.

Articolo 3 – ATTIVITA' ISTITUZIONALI E DIRETTAMENTE CONNESSE

L'associazione intende, in particolare:

- organizzare delle azioni destinate a dare accesso all'energia elettrica e all'acqua alle popolazioni che ne sono prive;
- organizzare i partenariati necessari a queste azioni;
- associare le popolazioni e gli attori locali all'implementazione e alla stabilizzazione di queste azioni;
- organizzare il training necessario alle azioni di cui al comma precedente;
- portare know-how e supporto agli altri attori della solidarietà internazionale;
- portare ai progetti coinvolti un supporto finanziario, tecnico e legale;
- partecipare ai dibattiti sugli obiettivi per lo sviluppo e sui migliori modi per raggiungerli.

L'associazione non può svolgere attività diverse da quelle indicate negli scopi di cui all'art. 2, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse, ovvero, a titolo esemplificativo e non tassativo:

a) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altri, l'assunzione di prestiti e mutui, a breve o a lungo termine, l'acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici o privati, che siano considerate direttamente connesse, opportune e utili per il raggiungimento degli scopi della associazione;

b) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti;

c) partecipare ad associazioni, fondazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della associazione medesima; l'associazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti;

d) stipulare convenzioni per l'affidamento a terzi di parte di attività;

e) svolgere, in via accessoria e strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, attività di commercializzazione, anche con riferimento al settore dell'editoria, nei limiti delle leggi vigenti, e degli audiovisivi in genere.

Articolo 4 – ASSOCIATI

Sono Associati coloro che hanno sottoscritto l'atto costitutivo e coloro, persone fisiche o giuridiche, singole od associate, pubbliche o private, che saranno nominati tali con delibera assunta a maggioranza dal Consiglio d'Amministrazione. La delibera è inappellabile.

In ogni caso, è necessario che la richiesta dei soggetti di cui al comma precedente sia corredata dalla presentazione di almeno un (1) associato.

Gli associati sono tenuti al versamento della quota annuale prevista e fissata dal Consiglio di Amministrazione.

Le quote associative sono intrasmissibili, non rivalutabili e non rimborsabili. La sottoscrizione della quota associativa non conferisce alcun diritto sul fondo comune dell'associazione.

Ciascun associato maggiore di età ha diritto di voto per l'approvazione e la modifica dello statuto e dei regolamenti dell'associazione e per la nomina degli organi associativi, e per ogni altra materia riservata dal presente statuto all'Assemblea Generale: ha inoltre diritto di essere eletto alle cariche sociali.

ARTICOLO 5 – SOSTENITORI E VOLONTARI

Per lo svolgimento delle proprie attività, l'associazione si avvale del contributo libero da parte di sostenitori e volontari.

Sono Sostenitori dell'associazione le persone fisiche, giuridiche e gli Enti od Istituzioni che, condividendo le finalità dell'associazione, vogliono ad essa contribuire. Il Consiglio di Amministrazione potrà stabilire con propria deliberazione la suddivisione dei sostenitori per categorie di sostegno all'Associazione.

Sono Volontari dell'associazione, le persone fisiche che, condividendo le finalità dell'associazione, vogliono ad essa contribuire con un'attività, anche professionale, di particolare rilievo. Il Consiglio di Amministrazione potrà stabilire con propria deliberazione la suddivisione dei sostenitori per categorie di sostegno all'associazione.

Articolo 6 – PERDITA DELLA QUALITÀ DI ASSOCIATO

L'associato che intende recedere dall'associazione deve comunicare per iscritto il proprio proposito al Presidente.

L'assemblea, su proposta del Consiglio di Amministrazione, decide inappellabilmente l'esclusione di associati con propria deliberazione assunta a maggioranza, per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto, tra cui in via esemplificativa e non tassativa:

- una condanna penale per reato o delitto;
- ogni azione volta a recare danno, direttamente o indirettamente, a "Elettrici senza frontiere onlus";
- Il non rispetto delle regole di etica definite nella carta;
- Il non rispetto della guida dell'aderente.

La procedura di esclusione deve comunque contemplare la possibilità di contraddittorio tra le parti.

TITOLO II

AMMINISTRAZIONE E FUNZIONAMENTO

Articolo 7 – CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

7.1 Composizione

L'associazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da 3 (tre) a 9 (nove) membri, di cui uno con funzioni di Presidente, scelti dall'Assemblea Generale fra i suoi membri.

I membri del Consiglio di Amministrazione sono eletti a scrutinio segreto per una durata di tre anni; il loro mandato è rinnovabile.

In caso di vacanza della carica di Consigliere, i membri restanti dovranno provvedere, alla cooptazione di altro Consigliere che resterà in carica sino alla prima assemblea utile, che potrà ratificarne la nomina, ovvero procedere alla nomina di un altro Consigliere. In ogni caso, il membro così nominato resterà in carica sino alla scadenza del Consiglio d'Amministrazione.

Il Consiglio nomina al proprio interno il Vice Presidente e, ove opportuno, il Tesoriere e il Segretario.

7.2 Funzionamento

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce nella sede dell'associazione, o in ogni altro luogo indicato nella convocazione, alle condizioni previste dal presente.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente ogni volta che ne ravveda l'opportunità, ovvero su richiesta di tre membri, senza obblighi di forma, purché con mezzi idonei; la convocazione sarà inoltrata ai Consiglieri almeno dieci giorni prima della data fissata per la riunione. In caso d'urgenza, la convocazione può essere inviata cinque giorni prima della data fissata per l'adunanza.

L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno della seduta, il luogo e l'ora.

Il Consiglio può deliberare solo se almeno un terzo dei suoi membri è presente.

Le deliberazioni del Consiglio sono prese alla maggioranza dei membri presenti, in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono riportate nel registro delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e firmati dal Presidente e dal Segretario, ove nominato, ovvero da un segretario nominato dal Consiglio.

È ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio si tengano mediante mezzi di telecomunicazione a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Verificandosi questi requisiti, il Consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trova il presidente e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione.

7.3 Poteri

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei poteri più ampi per gestire, dirigere e amministrare l'associazione nei limiti del suo scopo e nel rispetto delle competenze riservate per legge e per statuto all'Assemblea Generale.

Il Consiglio in particolare:

- fissa i principali orientamenti dell'associazione;
- approva il bilancio preventivo e consuntivo, quest'ultimo da presentare all'assemblea per la definitiva approvazione, predisposti dal Presidente;
- predispone la Carta Etica da presentare all'Assemblea Generale per l'approvazione;
- stabilisce l'importo delle quote annuali;
- delibera in ordine all'accettazione di eredità, legati e contributi che comportino oneri per l'Associazione;
- nomina al proprio interno il Vice Presidente dell'Associazione;

- nomina, ove opportuno, il Tesoriere e il Segretario, scegliendoli al proprio interno, ai sensi dell'art. 9;
- nomina, ove opportuno, il Direttore Generale, come ufficio ausiliario, scegliendolo tra persone dotate di specifiche competenze e professionalità, anche tra soggetti esterni all'associazione, determinandone compiti, durata e natura dell'incarico, ai sensi dell'art. 10;
- istituisce, ove opportuno, il Comitato Scientifico, ai sensi dell'art. 11.

Per una migliore efficacia della gestione, il Consiglio di Amministrazione potrà istituire la Giunta Esecutiva, composta dal Presidente, dal Vice Presidente, dal Direttore Generale e dal Tesoriere, ove nominati; al momento dell'istituzione della Giunta, il Consiglio di Amministrazione ne determina, nei limiti di legge e di statuto, modalità di funzionamento, compiti ed attribuzioni.

7.4 Gestione disinteressata

I membri del Consiglio di Amministrazione non possono ricevere alcuna retribuzione in qualità di membro del Consiglio o delle missioni che gli sono affidate dal Consiglio.

I membri del Consiglio hanno il diritto al rimborso delle spese sostenute nell'ambito dell'esercizio delle loro funzioni in quanto membri del Consiglio, su presentazione di giustificativi; e questo, nel limite delle regole approvate ogni anno dal Consiglio di Amministrazione.

Articolo 8 – PRESIDENTE E VICE PRESIDENTE

Il Presidente del Consiglio d'Amministrazione, nominato dall'Assemblea, è anche Presidente dell'Associazione ed ha tutti i poteri di ordinaria amministrazione, nei limiti dei poteri che per legge e/o per statuto sono riservati all'Assemblea o al Consiglio di Amministrazione, nonché tutti i poteri di straordinaria eventualmente delegatigli dal Consiglio di Amministrazione; esercita tutti i più ampi poteri di iniziativa necessari per il buon funzionamento amministrativo, gestionale e promozionale dell'Associazione.

Egli cura, potendo sottoscrivere accordi, le relazioni con Enti, Istituzioni, Imprese Pubbliche e Private ed altri organismi al fine di instaurare rapporti di collaborazione a sostegno delle singole iniziative dell'Associazione.

Al Presidente spetta la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi. Agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, nominando avvocati.

Redige il rapporto morale presentato all'Assemblea Generale annuale, quale documento di corredo e presentazione dei bilanci .

In caso di assenza od impedimento del Presidente, egli è sostituito dal Vice Presidente.

Articolo 9. – SEGRETARIO E TESORIERE

10.1 Il Segretario, nominato, ove opportuno, ai sensi dell'art. 7.3, è incaricato delle convocazioni. Redige o fa redigere i verbali delle riunioni del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea Generale.

10.2 Il Tesoriere, nominato, ove opportuno, ai sensi dell'art. 7.3, tiene o fa tenere, sotto la sua responsabilità, i conti dell'Associazione. Procede, sotto il controllo del Presidente, al pagamento e alla ricezione di tutte le somme o soprintende tali pratiche. Redige il rapporto finanziario dell'Associazione presentato all'Assemblea Generale.

Articolo 10. – DIRETTORE GENERALE

Il Direttore Generale, quale ufficio ausiliario del Consiglio di Amministrazione, è nominato dal Consiglio di Amministrazione, ove necessario, e scelto tra persone dotate di specifiche competenze e professionalità, anche tra soggetti esterni alla Associazione.

Il Direttore Generale, relativamente ai poteri ad esso conferiti al momento della nomina, ha autonomia decisionale nell'ambito dei programmi, delle linee di sviluppo dell'Associazione e degli stanziamenti approvati.

Il Direttore Generale è responsabile operativo dell'Associazione e collabora con il Presidente e con il Consiglio di Amministrazione ai fini del buon andamento amministrativo e gestionale della medesima.

Egli, in particolare:

- provvede alla gestione organizzativa ed amministrativa dell'Associazione, nonché all'organizzazione e promozione delle singole iniziative approvate, predisponendo mezzi e strumenti necessari per la loro concreta attuazione;
- dà esecuzione, nelle materie di propria competenza, alle deliberazioni degli organi dell'Associazione nonché agli atti del Presidente.

Articolo 11. – COMITATO SCIENTIFICO

Il Comitato Scientifico, ove istituito, è organo consultivo della Associazione ed è composto da un numero variabile di membri, scelti e nominati dal Consiglio di Amministrazione tra le persone fisiche e giuridiche, enti ed istituzioni italiane e straniere particolarmente

qualificate, di riconosciuto prestigio e specchiata professionalità nelle materie d'interesse della Associazione.

Il Comitato Scientifico formula, in collaborazione con il Consiglio di Amministrazione pareri e proposte in merito al programma annuale delle iniziative e ad ogni altra questione per la quale il Consiglio di Amministrazione ne richiedano espressamente il parere.

Ciascun membro del Comitato Scientifico resta in carica per il tempo stabilito all'atto della sua nomina, salvo revoca o dimissioni.

Il Comitato Scientifico è presieduto e si riunisce su convocazione del Presidente della Associazione.

In ogni ipotesi di mancanza od impedimento del Presidente, il Comitato Scientifico è presieduto e convocato dal Vice Presidente; in caso di assenza di entrambi, la riunione viene aggiornata.

TITOLO III **ASSEMBLEE GENERALI**

Articolo 12 – COMPOSIZIONE DELL'ASSEMBLEA GENERALE

L'Assemblea Generale è composta da tutti gli associati che sono in regola con il pagamento della loro quota di adesione.

L'Assemblea ordinaria viene convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del conto economico e per gli altri adempimenti eventualmente indicati nell'avviso di convocazione.

L'assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un terzo degli associati.

L'Assemblea è convocata dal Presidente, o su sua indicazione dal Vice Presidente, su deliberazione del Consiglio di Amministrazione. La convocazione avviene a cura del Presidente, senza obblighi di forma, perché con mezzi idonei di cui si abbia prova di avvenuta ricezione da parte del destinatario, inoltrati con almeno quindici giorni di preavviso. In casi di urgenza l'Assemblea potrà essere convocata con avviso inoltrato agli associati sette giorni prima della data fissata.

In caso di inerzia del Presidente, alla convocazione dell'Assemblea procederà il revisore dei Conti.

L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno della seduta, il luogo e l'ora. Esso può contestualmente indicare anche il giorno e l'ora della seconda convocazione, e può stabilire che questa sia fissata lo stesso giorno della prima convocazione a non meno di un'ora di distanza da questa.

Ogni associato, in regola con l'iscrizione e con i pagamenti, ha diritto ad un voto.

Sono ammesse le deleghe ma nessun associato può riceverne più di due.

L'Assemblea Generale si riunisce nella sede sociale o in altro luogo indicato nella convocazione.

L'Assemblea Generale è presieduta dal Presidente o, in caso di impedimento, dal Vice-Presidente, o in caso di impedimento di quest'ultimo, da una persona designata dall'Assemblea Generale. E' previsto un foglio di presenza firmato dai membri dell'Assemblea Generale che partecipano alla seduta, certificato dal Presidente e dal segretario dell'Assemblea.

Le deliberazioni dell'Assemblea Generale sono contenute nei verbali che riportano il riassunto dei dibattiti, il testo delle risoluzioni e il risultato dei voti. Sono firmati dal Presidente e dal Segretario, ove nominato, ovvero da un segretario nominato dall'Assemblea, e trascritti, in ordine cronologico, sul registro delle deliberazioni delle Assemblee.

Articolo 13 – COMPETENZA DELL'ASSEMBLEA GENERALE

L'Assemblea Generale si riunisce almeno una volta all'anno, per l'approvazione del bilancio consuntivo. L'Assemblea Generale ascolta i rapporti del Consiglio d'Amministrazione sulla gestione, le attività dell'associazione nonché il rapporto finanziario. Ascolta anche il rapporto del Revisore dei conti.

L'Assemblea Generale delibera su tutte le risoluzioni presentate e dà quietanza ai membri del Consiglio di Amministrazione. Approva il bilancio dell'esercizio chiuso, vota il budget dell'esercizio seguente, delibera sulle questioni messe all'ordine del giorno.

Procede all'elezione dei membri del Consiglio di Amministrazione, individuandone il Presidente, e ratifica le nomine a titolo provvisorio.

Approva la Carta Etica predisposta dal Consiglio di Amministrazione.

Procede all'elezione del Revisore dei Conti, ovvero all'individuazione di apposita società di revisione, ai sensi dell'art. 17.

Adotta i piani d'azione proposti dal Consiglio di Amministrazione.

L'Assemblea Generale Straordinaria è competente per modificare lo statuto, pronunciare lo scioglimento dell'associazione e deliberare sulla liquidazione dei suoi beni.

L'Assemblea Generale ordinaria in prima convocazione è validamente costituita con l'intervento, anche per delega, di almeno metà degli associati aventi diritto di voto e delibera a maggioranza assoluta degli intervenuti. In seconda convocazione l'Assemblea ordinaria è validamente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

Le decisioni dell'Assemblea Generale Ordinaria sono prese a maggioranza semplice dei membri presenti o rappresentati. Le decisioni dell'Assemblea si impongono a tutti i membri, anche a quelli astenuti o assenti, o che hanno votato contro le decisioni adottate.

Per la modifica dello statuto è necessario l'intervento ed il voto favorevole di almeno la metà degli associati aventi diritto di voto in prima convocazione, mentre in seconda convocazione è sufficiente la maggioranza assoluta dei presenti, qualunque sia il loro numero.

Per le delibere in merito allo scioglimento e per la devoluzione del patrimonio dell'Associazione occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati.

TITOLO IV **DOTAZIONE E RISORSE ANNUALI**

Articolo 14 – RISORSE

Il Fondo Comune dell'Associazione è costituito da:

- a) le quote associative versate dagli Associati;
- b) i proventi delle iniziative deliberate dagli Organi Direttivi;
- c) i contributi liberi offerti tanto da Associati quanto da terzi. Tali contributi, per disposizione dell'oblatore, possono avere una destinazione specifica;
- d) i contributi ed i finanziamenti stanziati con tale destinazione da Enti Pubblici o Privati.

Il Consiglio di Amministrazione decide sulla migliore utilizzazione del Fondo Comune e su eventuali investimenti realizzabili con parte dello stesso, nonché sulla destinazione delle rendite.

Articolo 15 – ESERCIZIO SOCIALE

L'esercizio sociale comincia il 1° gennaio e finisce il 31 dicembre di ogni anno.

Entro il mese di dicembre il Consiglio di Amministrazione redige ed approva il bilancio preventivo per l'esercizio successivo ed entro il 30 marzo successivo il conto economico per l'esercizio decorso, da sottoporre all'Assemblea degli Associati entro il 30 aprile per la definitiva approvazione. Qualora particolari esigenze lo richiedano, l'approvazione del bilancio consuntivo avverrà entro il 30 giugno.

L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

È vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge, o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

Articolo 16 – CONTABILITÀ

L'associazione tiene una contabilità aggiornata delle sue attività. È compito del Tesoriere, ove nominato, ovvero di un Consigliere a ciò delegato, presentare ogni anno il rendiconto economico completo, se necessario, degli allegati.

Il bilancio consuntivo, nonché i rapporti del Consiglio di Amministrazione, il rapporto finanziario e il rapporto del revisore sono tenuti a disposizione di tutti i membri dell'associazione almeno quindici giorni prima della riunione dell'Assemblea Generale annuale.

Articolo 17 – REVISIONE DEI CONTI

L'assemblea nomina il Revisore dei Conti, scegliendolo tra persone esperte di amministrazione e contabilità.

Il Revisore è organo tecnico contabile dell'Associazione, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esamina le proposte di bilancio preventivo e consuntivo, redigendo apposite relazioni, ed effettua verifiche di cassa. Il Revisore può partecipare senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio d'Amministrazione; resta in carica tre esercizi e può essere riconfermato.

Ove ne ricorrano i presupposti di legge, l'assemblea individua apposita società di revisione ai fini della certificazione di bilancio.

TITOLO V

MODIFICAZIONE DELLO STATUTO E SCIoglIMENTO

Articolo 18 - LIQUIDAZIONE

In caso di suo scioglimento, per qualunque causa, l'Associazione ha l'obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altri enti che perseguano finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art.3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n.662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

TITOLO VI

VIGILANZA

Articolo 19 – VIGILANZA

Le Autorità competenti vigilano sull'attività della Associazione ai sensi del Codice Civile e della legislazione speciale in materia.

Registrato a Roma 5 il 13 luglio 2015